

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CONDOVE E LA DITTA “ASILO D’INFANZIA IL
NIDO DEI MONELLI SNC”
PER LA GESTIONE DI
SERVIZIO EDUCATIVO PER L’INFANZIA**

L’anno duemilaventicinque, addì 01 del mese di settembre, in Condove, in una sala del Palazzo Comunale,

T R A

Il **Comune di Condove**, con sede in Condove, Piazza Martiri della Libertà n. 7, P.IVA/C.F.01468460017, rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig.ra Rodella Roberta, nata ad Avigliana il 28.07.1974, domiciliato presso la Segreteria del Comune medesimo,

E

La **Ditta “Il Nido dei Monelli snc”** titolare di servizio educativo per l’infanzia con sede in Condove – Piazza I° Maggio n° 3 – C.F: 09420730013 – rappresentato dalla Responsabile GANDAGLIA Marta. nata a Torino il 17.10.1982 e residente a Rivoli in Via Piol n. 37/b

CONSIDERATO CHE

- il D. Lgs. 65/2017 disciplina l’*“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e individua, con l’art. 7, funzioni e compiti degli enti locali;
- Il “Nido dei Monelli s.n.c.” è titolare di autorizzazione al funzionamento quale Micro Nido per n. 23 bambini divezzi e lattanti rilasciata dall’ASL 5 con deliberazione del Direttore Generale n. 1183 del 14.07.2007, con decorrenza 15.09.2007, e successiva autorizzazione al funzionamento quale Micro Nido per bambini in età dai 3 ai 36 mesi e Baby Parking per bambini di età dai 13 ai 36 mesi per n. 23 bambini (divezzi e lattanti) contemporaneamente presenti, rilasciata dall’ASL TO3 con determinazione del Direttore Generale n. 32 in data 24.02.2012, con decorrenza dal 15.02.2012;
- Con la struttura privata in questione è vigente fin dall’anno 2010 una convenzione per la riserva di n. 9 posti a favore dei quali il comune, attraverso la formazione di una graduatoria, interviene con il pagamento dei costi annui di iscrizione e riscaldamento oltre al pagamento mensile di una quota quantificata sulla base delle fasce ISEE di appartenenza;
- il piano di azione nazionale pluriennale, approvato in esecuzione del D. Lgs. 65/2017 con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 11.12.2017 ha definito la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia;

- Il Nido dei Monelli eroga un servizio di interesse pubblico e il Comune di Condove, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 65/2017, intende intervenire per il sostegno ed il potenziamento della sua attività, data la sua importante finalità sociale ed educativa, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dei tempi di lavoro e di cura ed in risposta alle esigenze delle famiglie;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data 18.07.2019 in attuazione del Piano di Azione Nazionale si era disposto di ricorrere allo strumento convenzionale con servizi a titolarità privata, muniti delle prescritte autorizzazioni, al fine, di:
 - a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità privata convenzionata, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 65/2017, anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi;
 - b) costruire un modello condiviso ed inclusivo per l'erogazione dei servizi, in modo da garantire una costante attenzione allo sviluppo delle potenzialità, dell'autonomia, della creatività e dell'apprendimento dei bambini, in un clima di benessere e sicurezza, e da collaborare con i genitori nel loro compito educativo, supportando le situazioni di disagio e di bisogno eventualmente presenti;
 - c) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 23.07.2025 la Giunta Comunale, d'intesa con le titolari de "Il Nido Dei Monelli snc" ha approvato la nuova convenzione per due anni scolastici, in sostituzione di quella vigente, in scadenza il 31.08.2025, in attuazione del Piano di Azione Nazionale.
- Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il titolare del servizio garantisce lo svolgimento di un servizio educativo di Asilo Nido per un numero di n. 23 bambini divezzi e lattanti nel rispetto degli standard strutturali e gestionali di legge.

Il Servizio comprende altresì il funzionamento, nell'ambito dei 23 posti complessivi, del Baby Parking con decorrenza 15.02.2012 come specificato nella premessa;

Oggetto della presente convenzione è altresì la riserva a favore del Comune di Condove da parte delle titolari della Ditta "Asilo d'Infanzia IL NIDO DEI MONELLI s.n.c." di n. 9 posti/bambino, secondo le modalità previste nel presente atto e la possibilità di contribuire alle spese della controparte a favore delle famiglie. I posti riservati sono relativi alla sola frequenza alle attività del micro-nido, escludendo agevolazioni per la frequenza al Baby Parking.

Art. 2 - Condizioni e finalità della convenzione

Il servizio implica le seguenti condizioni operative:

- la partecipazione, in collaborazione con le Autorità Scolastiche competenti per territorio, alle attività concernenti la continuità educativa didattica;
- la collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale Val Susa e Val Sangone, con modalità in corso di definizione;
- il contenimento della partecipazione economica delle famiglie, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 65/2017;

- la riserva di n. 9 posti a favore di bambini residenti nel Comune di Condove mediante la formazione, a cura dell'ufficio comunale preposto, di una graduatoria formata con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta e come dettagliato nel successivo art. 8.

Tali condizioni si realizzano attraverso le seguenti linee di intervento:

- riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali per l'inclusione di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- accoglienza di bambine e bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;
- sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;
- favore per la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini;
- promozione della qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- l'osservanza del calendario scolastico stabilito dalle autorità competenti, fatta salva la facoltà di offrire maggiori prestazioni nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione ha durata biennale (settembre 2025-agosto 2027) e può essere rinnovata, di intesa tra le parti, con successivo provvedimento espresso del Comune di Condove. Nel caso in cui non vi siano trasferimenti di risorse, di cui ai programmi in premessa indicati, la convenzione non dispiega effetti economici.

L'eventuale recesso prima della scadenza della convenzione deve essere motivato e comunicato alla controparte con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4 - Carattere del Servizio

Il Servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi, ad ogni effetto, “*servizio di pubblico interesse*” e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.

Il periodo di apertura del servizio è, indicativamente, dal primo lunedì di settembre al 31 luglio dell'anno successivo, in coerenza con il calendario scolastico.

L'orario di apertura del Servizio è garantito dalle ore 7.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì, con possibilità degli utenti di far uso del tempo parziale.

Art. 5 - Sede del Servizio

Per l'attività didattica ed educativa dell'Asilo Nido, il titolare del servizio dispone, nel rispetto della L.R. 3/1973 e ss.mm.ii., dei locali e spazi in proprietà siti in Piazza I° Maggio n. 3;

Il titolare del servizio garantisce il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 (*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*), degli standard strutturali di legge e che gli impianti elettrici, di riscaldamento, antincendio e qualsiasi altro impianto presente nell'edificio, indispensabile per il funzionamento e la gestione delle attività educative, sono a norma e certificati.

Art.6 - Manutenzione ed attrezzature del Servizio

Il titolare del servizio provvede a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché alla manutenzione degli arredi, delle strutture igieniche, del materiale

didattico occorrente per le attività educative ed alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento dell'Asilo Nido.

Art. 7 - Valenza del Servizio

Il Servizio di Asilo Nido accoglie indistintamente tutti i bambini di ambo i sessi in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Le iscrizioni vengono effettuate presso gli uffici del titolare del servizio.

Il titolare del servizio deve comunicare, all'inizio di ogni anno scolastico, all'Amministrazione Comunale le rette vigenti, l'elenco degli iscritti, il registro delle iscrizioni con l'indicazione delle date e di ogni altra documentazione utile per fornire adeguata informazione ai cittadini.

Gli indirizzi educativi, l'organizzazione e il funzionamento sono determinati dal regolamento interno dell'Asilo Nido, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti educativi nazionali, impartiti sulla base delle linee guida pedagogiche per il sistema integrato di istruzione ed educazione, ai sensi degli artt. 5 e 10 del D. Lgs. 65/2017.

Al titolare del servizio compete il pieno rispetto degli "obblighi vaccinali" derivanti dalla L. 119/2017 e s.m.i.

Art.8 – Modalità di gestione dei posti riservati

8.1 – POSTI RISERVATI

I nove posti riservati al Comune di Condove saranno utilizzati per bambini residenti in Condove di età compresa tra 0 e 3 anni.

La Ditta applica ai nove utenti a posto riservato la tariffa mensile di € 530,00 per la frequenza a tempo pieno per l'anno scolastico 2025/2026 (€ 480,00 per la frequenza a tempo parziale). Su tale tariffa base e tenendo conto del valore ISEE familiare, il Comune quantifica il contributo mensile. Il contributo è calcolato sul costo del full time o part time base ovvero fino alle 17.30. I costi relativi ad ampliamenti di orario, ovvero a prestazioni integrative, saranno interamente a carico degli utenti.

I bambini che compiono il terzo anno di età durante l'attività del nido potranno usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico.

I nominativi dei bambini aventi diritto ai posti convenzionati saranno comunicati alla Ditta entro il 20 Agosto dal personale comunale incaricato alla raccolta delle istanze e alla sostituzione dei bambini che rinunciassero al posto.

La Ditta si impegna a trasmettere mensilmente le presenze dei bambini e gli altri dati richiesti dal Comune a fini statistici, nonché a distribuire le eventuali comunicazioni comunali indirizzate ai genitori. Il Comune si impegna a dare alla Ditta tempestiva comunicazione dei ritiri/rinunce degli utenti.

8.2 – GRADUATORIA – LISTA DI ATTESA

L'ufficio comunale incaricato provvederà a stilare una graduatoria tra tutti i richiedenti residenti in Condove. I criteri per la formazione della graduatoria sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 Luglio. A seguito di eventuale rinuncia, in qualsiasi momento, di utenti accolti in regime di convenzione il Comune provvederà, entro 15 giorni, a fornire alla struttura il nominativo di un altro utente, seguente in graduatoria. In mancanza di tale segnalazione la struttura potrà liberamente disporre del posto vacante, senza alcun onere da parte del Comune in relazione allo stesso.

Qualora risultino posti vacanti presso la struttura potranno essere accolte in corso d'anno richieste di accesso a posti convenzionati.

Non costituisce causa di esclusione nessun handicap fisico o mentale. Nel caso di iscrizione a posti convenzionati di bambini disabili o con situazioni familiari a rischio, il Comune, in collaborazione con la Ditta e con gli Enti preposti, si attiverà per avvalersi del supporto di personale specializzato. In questo caso il costo aggiuntivo verrà determinato con appositi accordi tra le Parti senza ulteriori oneri per la famiglia.

8.3 – GESTIONE ECONOMICA

Alla Ditta “IL NIDO DEI MONELLI s.n.c.” saranno corrisposti da parte del Comune, per ciascuno dei posti riservati:

- a) **La quota di iscrizione una-tantum** pari ad € 180,00 per l’a.s. 2026/2027.
- b) **Il costo forfettario annuo per le spese di riscaldamento** pari ad € 150,00 per l’a.s. 2026/2027.
- c) **La quota integrativa mensile** derivante dalla differenza tra la retta richiesta dalla Ditta e la riduzione applicata dal Comune alle famiglie in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Gli importi di cui sopra sono onnicomprensivi e non suscettibili di variazioni per l’a.s. 2026/2027. Per gli anni successivi la Ditta potrà adeguare le tariffe, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

Le quote sono corrisposte alla Ditta previa presentazione di regolari fatture mensili, accompagnate dall’elenco nominativo dei bambini frequentanti con posto convenzionato. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni.

Art. 9 - Personale del Servizio

Il personale educativo e quello di coordinamento è assunto e dipende ad ogni effetto dal titolare del servizio che è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto specifico.

In conformità alle vigenti normative, il titolare del servizio si impegna alla messa a disposizione del personale per numero e tipologia adeguato ai sensi della DGR 20-6732 del 25.11.2013 ed in possesso dei requisiti prescritti.

L’organico del personale può essere integrato da operatori non dipendenti che intervengono in qualità di consulenti, tirocinanti, volontari.

Il titolare del servizio si impegna inoltre:

- a garantire l’osservanza di tutti gli obblighi e gli oneri formativi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Condove o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del Servizio.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, al titolare del servizio interventi riguardanti il personale che, nell’espletamento del servizio, dia luogo a lamentele o difficoltà di rapporti con l’utenza.

Il titolare del servizio è tenuto a fornire, a sua cura e spese, a tutto il personale, educativo, esecutivo, tecnico e di coordinamento, il vestiario e le dotazioni antinfortunistiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle relative norme vigenti.

Art. 10 – Partecipazione

Il titolare del servizio deve avvalersi della partecipazione delle famiglie, del personale, delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate sul territorio e delle Istituzioni Scolastiche locali.

Art. 11 - Vigilanza

Ferma restando l'autonomia operativa del titolare del servizio, al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Condove può eseguire verifiche, richiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sulla base delle esigenze rappresentate dalle famiglie e nel perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 65/2017. Entrambe le parti possono richiedere l'indizione di riunioni, secondo le necessità.

Art. 12- Inadempienze e cause risolutive

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del titolare del servizio, nei seguenti casi di inadempienza:

- reiterata deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- cessione parziale o totale della convenzione;
- sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore;
- allorché il titolare del servizio si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- allorché il titolare del servizio non sia più in possesso delle autorizzazioni previste per l'effettuazione del servizio dalle normative vigenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di contestare al titolare del servizio, di volta in volta, ogni deficienza o negligenza nella conduzione del servizio.

Art. 13 – Partecipazione economica delle famiglie

Nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 65/2017, la partecipazione economica delle famiglie è stabilita dal titolare del servizio e comunicata all'Amministrazione Comunale. Le rette sono introitate direttamente dal titolare del servizio.

Per gli utenti dei 9 posti riservati il titolare introita la differenza tra il costo intero e la riduzione a carico del Comune.

Art. 14 – Contribuzioni e cofinanziamento

Ai sensi della normativa vigente, per le finalità e con le modalità ivi indicate, il Comune provvederà ad erogare le somme assegnate dal piano di Azione Nazionale alla Ditta e/o direttamente alle famiglie, a titolo di contributo durante il periodo di vigenza della convenzione, con le modalità individuate annualmente dalle parti in merito all'utilizzo del contributo;

Per la necessaria copertura economica a favore dei nove posti riservati l'Amministrazione Comunale quantifica annualmente un proprio cofinanziamento.

Per gli anni di vigenza della presente convenzione, le parti stabiliranno, di intesa, la destinazione delle somme, con le finalità, le modalità e le tempistiche indicate e nell'ambito delle risorse messe a disposizione da parte dello Stato, fatti salvi diversi indirizzi contenuti nella pianificazione statale o regionale.

Ai sensi della normativa regionale vigente e per le finalità indicate, il Comune si impegna ad inoltrare istanza alla Regione Piemonte per eventuali ulteriori contributi e ad erogarli a favore del

titolare del servizio o delle famiglie, entro 30 giorni dall'accredito da parte della Regione stessa. Il titolare del servizio dovrà collaborare con il Comune per la predisposizione, entro i termini assegnati, della documentazione e della rendicontazione necessaria allo scopo.

Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, il Comune potrà destinare a favore del titolare del servizio apposite somme per progetti o iniziative specifiche.

Art. 15 - Variazioni

Qualora durante la vigenza della presente convenzione si dovessero ravvisare nuove esigenze, le parti, di comune accordo, convengono di apportare le necessarie variazioni e di effettuare le eventuali integrazioni nel rispetto delle vigenti normative di settore e di contabilità pubblica.

Art. 16 - Spese dell'atto di convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione (diritti ed imposte di bollo) sono a carico del titolare del servizio.

Art. 17 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni emanati o emanandi in materia, nonché a tutte le normative applicabili del Codice Civile.

Art. 18 - Registrazione convenzione

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

Art. 19 - Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del Servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.